



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-128

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di Settembre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione di una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di una recinzione esterna per un terrazzo, di copritermosifoni e di paraspigoli (lotto unico) per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 26.081,65, oltre I.V.A. – CIG Z3B1FB7176

Adottata il 15/09/2017
Esecutiva dal 20/09/2017

15/09/2017	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-128

Indizione di una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di una recinzione esterna per un terrazzo, di copritermosifoni e di parasigoli (lotto unico) per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 26.081,65, oltre I.V.A. – CIG Z3B1FB7176

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova deve fornire alle strutture dei servizi per l’infanzia quanto necessario per assicurare il benessere dei bambini e la piena fruizione degli spazi in sicurezza;
- ai fini di cui sopra occorre, in particolare, dotare gli ambienti, che ad oggi ne sono sprovvisti, di copritermosifoni e paraspigoli, nonché di una recinzione per un terrazzo presso il nido d’infanzia Albero d’Oro;
- la mancata dotazione dei complementi di arredo di cui sopra comporterebbe un grave disagio ai fini del regolare svolgimento dell’attività didattica in sicurezza, con conseguente notevole abbassamento della qualità dei servizi per l’infanzia;
- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l’onere di garantire l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio ai bambini ed agli alunni disabili residenti sul territorio comunale frequentanti i servizi per l’infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione (dagli asili nido alle scuole secondarie di I grado), deve erogare ausili specifici e materiale vario in funzione delle diverse disabilità dei fruitori;
- in particolare, presso le sezioni Polo Gravi delle scuole statali dell’obbligo è emersa la necessità di installare adeguate protezioni degli spigoli ed eventualmente, degli elementi radianti ivi presenti, al fine di garantire la frequenza da parte degli alunni disabili in sicurezza;

RITENUTO

pertanto, necessario procedere all’acquisizione della recinzione da esterno e dei copritermosifoni, paraspigoli occorrenti;

PRESO ATTO che:

- con atto datoriale prot. n. 294399 in data 28/08/2017, custodito agli atti d’ufficio, il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili ha nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l’Infanzia e la Scuola dell’Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;
- con altro atto datoriale prot. n. 297330 in data 30/08/2017, custodito agli atti d’ufficio, sempre il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, ha autorizzato la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l’Infanzia e la Scuola dell’Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero ad impegnare l’importo complessivo di Euro 3.319,62 sul capitolo di spesa 72810 c.d.c. 1160.8.02, finalizzato all’acquisizione delle protezioni da installare presso le sezioni Poli gravi;

VERIFICATO

che le specifiche tipologie merceologiche in oggetto:

- non risultano comprese nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non sono soggette alla disciplina ivi prescritta;
- risultano, invece, presenti sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – ALLEGATO 4 AL BANDO “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI alla Categoria “Arredi” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, con particolare riferimento al “Prodotto: CPV 39161000-8 - Accessori e complementi per nido e materne”.

RITENUTO

di procedere all'affidamento della fornitura a lotto unico di una recinzione esterna per un terrazzo presso il Nido d'Infanzia Albero d'Oro, di copritermosifoni e di parasigoli per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali aventi sede nell'ambito territoriale cittadino, con un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni”, attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MePA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO

che nonostante, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro il vigente Codice dei Contratti preveda, all'art. 36 comma 2 lett. a) la possibilità per le stazioni appaltanti, di procedere “... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”, si ritiene di procedere all'affidamento della fornitura mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati al bando MePA “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni”, utilizzando lo strumento della R.d.O. in quanto consente di invitare a presentare offerta, simultaneamente, più Imprese con conseguente opportunità per il Comune di affidare, in forza di una maggiore concorrenza, la fornitura alle condizioni più vantaggiose e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VALUTATO:

- di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento “Condizioni particolari della R.d.O.”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati nello stesso, di cui, in particolare:
 - le “Condizioni generali di contratto relative alla Fornitura di Prodotti”;
 - Il Capitolato Tecnico – ALLEGATO 4 AL BANDO “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l'abilitazione di fornitori alla Categoria “Arredi” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, con particolare riferimento al “Prodotto: CPV 39161000-8 - Accessori e complementi per nido e materne”;
- di definire in Euro 26.081,65, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per la fornitura a lotto unico del caso e posto a base di gara;
- di assegnare la fornitura, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo;
- di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo come previsto all'art. 5 delle allegate “Condizioni particolari della R.d.O. e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DATO ATTO

che negli atti di gara si è stabilito di assegnare la fornitura utilizzando il criterio del minor prezzo, previsto al suddetto art. 95– comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000, poiché la fornitura interessata, oltre ad essere caratterizzata da elevata ripetitività, è costituita da articoli le cui specifiche tecniche sono già state definite dettagliatamente nel capitolato speciale; inoltre dette specifiche rientrano nelle caratteristiche standard della tipologia di fornitura richiesta, per altro, di facile reperimento sul mercato; quindi l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d'uso della stessa;

DATO ATTO

altresì, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, poiché per le motivazioni indicate nel seguito, nella costituzione di un solo lotto unico non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla R.d.O. delle micro, piccole e medie imprese:

- presenza di tutti i prodotti oggetto del lotto unico nella tipologia merceologica di riferimento oggetto del Bando MePA "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" al quale, secondo le regole del MePA stesso, i fornitori, per poter essere invitati alla R.d.O., devono essere abilitati;
- modico valore dell'importo posto a base di gara per il lotto unico;

RITENUTO

in relazione alla fornitura di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura secondo le modalità previste all'art. e del documento "Condizioni particolari della R.d.O.", allegato quale parte integrante al presente provvedimento, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie; pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

RITENUTO

relativamente alla sola fornitura destinata ai servizi 0/6 anni di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto detta fornitura non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

ACCERTATO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di procedere all'indizione, ai fini dell'assegnazione della fornitura a lotto unico di una recinzione esterna per un terrazzo presso il Nido d'Infanzia Albero d'Oro, di copritermosifoni e di parapigoli per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali aventi sede nell'ambito territoriale cittadino, con un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni”, attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. (MePA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo;
- 2) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento “Condizioni particolari della R.d.O.” che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché dagli atti richiamati in detto documento;
- 3) di definire in Euro 26.081,65, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico oggetto della fornitura e posto a base della R.d.O.;
- 4) di dare atto che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 5) di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva l'eventuale verifica della congruità del prezzo e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione per le motivazioni meglio definite in premessa del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- 7) di prenotare, ai fini della copertura della spesa per la fornitura di cui al precedente punto 3), l'importo complessivo di Euro 31.819,62, di cui imponibile Euro 26.081,65 più I.V.A. 22% pari ad Euro 5.737,96 come segue:
 - **Euro 10.000,00 (IMP 2017/9273)**, di cui imponibile Euro 8.196,72 più I.V.A. 22% pari ad Euro 1.803,28, sul Bilancio 2017 al capitolo 38021“ Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 2710.627 “Asili Nido e Servizi per l’Infanzia”, P.D.C. 1.03.01.02.999. “ Altri beni di consumo nac” – USO PROMISCUO;
 - **Euro 8.345,61 (IMP 2017/9274)**, di cui imponibile Euro 6.840,66 più I.V.A. 22% pari ad Euro 1.504,95 sul Bilancio 2017 al capitolo 16021“ Acquisizione di Beni Diversi”, centro di costo 1100.627 “Scuole dell’Infanzia”, P.D.C. 1.03.01.02.999. “Altri beni di consumo nac” – USO PROMISCUO;
 - **Euro 10.154,39 (IMP 2017/9304 – CRONO 2017/394)**, di cui imponibile Euro 8.323,27 più I.V.A. 22% pari ad Euro 1.831,12 sul Bilancio 2017, Quote avanzo vincolato, capitolo 16045“ Acquisizione di Beni per interventi finalizzati”, centro di costo 1100 “Scuole dell’Infanzia”, P.D.C. 1.03.01.02.999. “Altri beni di consumo”,– USO PROMISCUO;
- 8) di dare atto che la spesa finalizzata all’acquisizione della fornitura per le sezioni Poli gravi, paria ad **Euro 3.319,62** , di cui imponibile Euro 2.721,00 più I.V.A. 22% pari ad Euro 598,62, **in ambito istituzionale**, trova la relativa copertura finanziaria sui fondi reimputati a Bilancio 2018, al capitolo 72810 c.d.c. 1160.8.02 "Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica - Acquisto di beni mobili durevoli", P.d.C. 2.2.1.3.1 - (C.O.2119/4/5) Crono 452/2017 – mediante riduzione IMP 2018/2473 ed emissione nuovo **Imp.2018/2656** CUP B39D17015370004;
- 9) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad euro 3.319.62, sarà finanziata con mutuo da contrarre nell’esercizio 2017
- 10) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 7) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 11) di dare atto, inoltre, che le prenotazioni degli impegni di cui al precedente punto 7), sono state assunte ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 14) di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-128
AD OGGETTO

Indizione di una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di una recinzione esterna per un terrazzo, di copritermosifoni e di paraspigoli (lotto unico) per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per un importo massimo preventivato di Euro 26.081,65, oltre I.V.A. – CIG Z3B1FB7176

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

per l'affidamento della fornitura di una recinzione esterna per terrazzo presso un nido d'infanzia, di copritermosifoni e di paraspigoli per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia e per alcune sezioni poli gravi di scuole statali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: **CIG Z3B1FB7176**

Art. 1 – Procedura e norme regolatrici

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento di una procedura negoziata mediante una R.d.O. (Richiesta di Offerta) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI”:
- Capitolato Tecnico – ALLEGATO 4 AL BANDO “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI alla Categoria “Arredi” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, con particolare riferimento al “Prodotto: CPV 39161000-8 - Accessori e complementi per nido e materne”.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 – Oggetto

Costituisce oggetto della presente R.d.O. la fornitura di una recinzione esterna per un terrazzo presso il Nido d'Infanzia Albero d'Oro, di copritermosifoni e di paraspigoli per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali, oggetto del lotto unico di cui al Dettaglio Tecnico Economico allegato alla R.d.O. Tale fornitura, comprensiva di sopralluogo preventivo, consegna, messa in opera, smontaggio e ritiro degli elementi precedentemente installati e non più utilizzabili, dovrà essere conforme, sia in ordine alle specifiche tecniche che alle modalità di esecuzione, a quanto stabilito nel suddetto Dettaglio Tecnico Economico ed ai successivi artt. 5 e 6.

Art. 3 – Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. **Documentazione Amministrativa (da presentarsi solo nel caso di R.T.I.):**

dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione dell'Impresa mandataria e di ciascuna Impresa mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti e firmata digitalmente da parte di tutte le imprese del R.T.I.; tale dichiarazione dovrà essere allegata, esclusivamente, nel caso in cui l'operatore economico invitato intenda avvalersi della facoltà, prevista all'art. 48 comma 11 del Codice dei Contratti, di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che dovranno, necessariamente, essere abilitati al MePA di CONSIP prima della presentazione dell'offerta;

2. **Offerta economica:**

2.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico.

2.b) dettaglio tecnico economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello "Dettaglio Tecnico Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta d'offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:

- la Ragione Sociale dell'Impresa offerente;
- per ciascun articolo, la marca, il modello ed il codice articolo del produttore;
- sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo di tutte le spese relative all'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
- il prezzo complessivo, esclusa I.V.A., offerto per il lotto unico;
- gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresi nell'importo offerto per il lotto unico da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;

Le Imprese concorrenti dovranno quotare, a pena d'esclusione, tutte le voci indicate nel documento "Dettaglio Tecnico Economico".

Si precisa che i quantitativi previsti per ciascun articolo oggetto del lotto unico hanno valore puramente indicativo e funzionale alla formulazione dell'offerta.

In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi indicati nel "Dettaglio Tecnico Economico" e/o l'importo offerto per il lotto unico inserito nella proposta d'offerta, sarà ritenuto valido quest'ultimo importo.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste sul Dettaglio Tecnico Economico ed al successivo art. 5;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 6;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

L'Impresa risultata prima in graduatoria dovrà trasmettere al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite mail all'indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** entro e non oltre dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova quanto segue:

- a) le schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni tecniche necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso di tutte (nessuna esclusa) le specifiche tecniche richieste, per ciascun prodotto oggetto del lotto unico, nel Dettaglio Tecnico Economico ed al successivo art. 5; inoltre, dovranno contenere un preciso riscontro circa gli elementi di **“verifica”** indicati per ciascun prodotto al successivo art. 5;
- b) la certificazione attestante il possesso del requisito “materiale ignifugo classe di reazione al fuoco 1 e conforme alla norma UNI 9177:2008” richiesto per i prodotti copritermosifone e recinzione esterna offerti.

Inoltre, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere alla sola Impresa collocata prima in graduatoria, la presentazione della campionatura della fornitura offerta. In tal caso, l'Impresa, dovrà recapitare la campionatura richiesta, presso la sede che sarà indicata nella relativa comunicazione del Comune di Genova, entro e non oltre dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'anzidetta comunicazione. Tale campionatura costituirà termine di raffronto e garanzia della regolarità della successiva fornitura. La suddetta campionatura dovrà essere ritirata dall'Impresa, a propria cura e spesa, entro il termine tassativo di venti giorni naturali dalla data di ricezione della relativa comunicazione del Comune. In caso di mancato ritiro entro il termine suindicato, detta campionatura sarà considerata a tutti gli effetti “a perdere” e non sarà dovuto alcun compenso da parte del Comune.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 97 medesimo “... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lettera b del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo.

In caso di concorrenti offerenti per il lotto unico il medesimo prezzo complessivo e, quindi, assegnatari del medesimo punteggio finale, si condurrà un'ulteriore trattativa diretta sul MePA invitando detti concorrenti ad offrire un ulteriore ribasso sull'ultimo prezzo offerto.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura sarà disposta con determinazione dirigenziale ed in ogni caso l'efficacia della stessa è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto come definito al successivo art. 10.

Art. 5 – Descrizione della fornitura

LOTTO UNICO

avente ad oggetto i prodotti i cui al Dettaglio Tecnico Economico allegato alla R.d.O., da eseguirsi secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Oltre ai requisiti stabiliti per ciascun prodotto sull'anzidetto Dettaglio Tecnico Economico, si richiedono, sempre per ciascun prodotto le seguenti specifiche di base nonché le specifiche generali / condizioni che seguono:

1) COPRITERMOSIFONI:

- La struttura deve essere in tubolare plastico: atossico, anti scheggia, elevata resistenza e alta capacità di assorbimento agli urti, corredato di ammortizzatori di protezione e distanziatori; inoltre la struttura deve: garantire l'impossibilità da parte del bambino di rimanere incastrato, in particolare con la testa, nel copritermosifone, rispettando le norme di sicurezza relative alla distanza delle sbarre e gli elementi costitutivi del copritermosifone devono impedire la scalabilità da parte del bambino.

Verifica: rapporti di prova previsti dalla normativa vigente

- La struttura deve essere tale da favorire il massimo rendimento dell'elemento radiante: parte superiore non coperta e traverso longitudinale inferiore sollevato da terra per non alterare i flussi convettivi del calorifero, inoltre la struttura tubolare plastica deve mantenere inalterata la forma a seguito della trasmissione di calore del termosifone. Gli spigoli esposti e le parti sporgenti devono essere smussate e prive di spigoli vivi.
- Le misure devono tener conto del massimo ingombro del termosifone, comprese le valvole e gli attacchi impianto idraulico.
- I bordi devono essere arrotondati con un raggio di curvatura minimo di 3 mm.
- Tutti i componenti compresi eventuali cerniere, staffe e fermi devono essere privi di alterazioni o danni.
- Il copritermosifone deve essere completo di rivestimento antigraffio.
- Il sistema di sicurezza per il fissaggio al muro deve possedere elementi tubolari e spigoli arrotondati.
- Possibilità di scelta del colore.
- Scelta della forma (es.: animali, fiori, ecc.) dei distanziatori dei copritermosifoni.
- Gli articoli devono essere realizzati in materiale ignifugo classe di reazione al fuoco 1 e conformi alla norma UNI 9177:2008.

Verifica: rapporti di prova previsti dalla normativa vigente

- Gli articoli devono essere finiti, realizzati su misura.

2) RECINZIONE ESTERNA PER TERRAZZO DOTATA DI CANCELLETTO E CHIUSURA/APERTURA:

- Dimensioni → lunghezza m. 8 x 1 h:
- La struttura deve essere in tubolare plastico: atossico, antisceggiata, elevata resistenza e alta capacità di assorbimento agli urti, corredato di ammortizzatori di protezione e distanziatori, inoltre la struttura deve: garantire l'impossibilità da parte del bambino di rimanere incastrato, in particolare con la testa, rispettando le norme di sicurezza relative alla distanza delle sbarre e gli elementi costitutivi del recinto e del cancelletto devono impedire la scalabilità da parte del bambino.
Verifica: rapporti di prova previsti dalla normativa vigente
- L'articolo deve essere realizzato in materiale ignifugo classe di reazione al fuoco 1 e conformi alla norma UNI 9177:2008
Verifica: rapporti di prova previsti dalla normativa vigente
- I bordi devono essere arrotondati con un raggio di curvatura minimo di 3 mm.
- Tutti i componenti compresi eventuali cerniere, staffe e fermi devono essere privi di alterazioni o danni.
- L'articolo deve essere finito, realizzato su misura.
- La recinzione e il cancelletto devono essere completi di rivestimento antigraffio.
- Gli spigoli esposti e le parti sporgenti devono essere smussate e prive di spigoli vivi.
- Il sistema di sicurezza per il fissaggio al muro deve possedere elementi tubolari e spigoli arrotondati.
- Possibilità di scelta del colore
- Scelta della forma (es.: animali, fiori, ecc.) dei distanziatori della recinzione con cancelletto.

3) PARASPIGOLI:

- I paraspigoli devono essere adatti per angoli, bordi, spigoli, livelli, scalini, pilastri, strutture murarie di vario materiale (es.: ardesia, legno, ferro, cemento, ceramica, ecc.), sia per spazi esterni che spazi interni.
- Il materiale utilizzato deve essere fissato con colle inodori, non pericolose e adeguate all'utilizzo in ambiente dedicato ai bambini.
- Il materiale deve essere antimuffa e antibatterico.
- Il materiale deve essere realizzato in materiale atossico.
- Lo spessore minimo non inferiore a mm. 10.
- Dimensioni: le dimensioni non dovranno essere inferiori a cm. 150h x 3 x 3.

La fornitura è da intendersi comprensiva di:

- Sopralluogo preventivo
- Consegna al piano
- Posa in opera (incluse staffe, colla e quant'altro necessario per il montaggio e la messa in opera in loco).
- Eventuale smontaggio e ritiro di elementi precedentemente installati e non più utilizzabili.

Le norme ed i riferimenti sopra richiamati non manlevano il costruttore, il progettista ed il fornitore dalle responsabilità civili e penali previste dalla normativa in materia di sicurezza e igiene dei prodotti e del lavoro, allorché non espressamente citata.

Art. 6 – Modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura, oggetto del lotto unico, dovrà essere eseguita presso circa n. 31 (trentuno) sedi di strutture dei servizi per l'infanzia, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, per un numero variabile di rispettivi elementi da proteggere, come segue:

- sopralluogo preventivo;
- consegna al piano;
- messa in opera (incluse staffe, colla e quant'altro necessario per il montaggio e la messa in opera in loco);
- eventuale smontaggio e ritiro degli elementi precedentemente installati e non più utilizzabili.

L'Ufficio ordinante del Comune di Genova, di volta in volta, fornirà, tramite e-mail, all'Impresa un elenco delle sedi presso cui dovranno essere installati i prodotti in oggetto richiedendo all'Impresa stessa di rilevare, presso ciascuna sede, le esatte misure dei prodotti da installare e di quantificare la relativa spesa sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara.

L'Impresa aggiudicataria, entro dieci giorni naturali decorrenti dalla data di invio della relativa richiesta, dovrà effettuare un sopralluogo presso la/e sede/i indicata/e nell'anzidetta richiesta, ai fini della rilevazione, per ciascuna sede, delle misure e della conseguente quantificazione della spesa per gli articoli ivi occorrenti, calcolata ovviamente, sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara (metro quadrato per i copritermosifoni e pezzo per i paraspigoli).

La consegna della fornitura, comprensiva del montaggio e della messa in opera nonché dello smontaggio e ritiro di elementi precedentemente installati e non più utilizzabili, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 40 (quaranta) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso le circa 31 (trentuno) sedi di strutture scolastiche, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno (copritermosifoni e paraspigoli) ed esterno dei locali (recinzione), anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'ora e la data di consegna della fornitura, comprensiva del montaggio, messa in opera, smontaggio e ritiro dell'usato, dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dal giorno di consegna.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Art. 7 – Garanzie

La fornitura, oggetto del lotto unico, dovrà essere garantita per 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna e messa in opera, in condizioni d'uso normali.

Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni naturali consecutivi decorrenti dal giorno dell'effettivo ricevimento della merce.

A fronte di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, la stazione appaltante invierà all'Impresa la relativa contestazione scritta. L'Impresa aggiudicataria potrà presentare, entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della diffida ad adempiere, comunicata tramite PEC.

Art. 8 – Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo stimato e posto a base di gara per il LOTTO UNICO ammonta ad Euro 26.081,65 (ventiseimilaottantuno/65), oneri fiscali esclusi; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese di consegna, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa aggiudicataria. Il prezzo effettivo della fornitura sarà il prezzo offerto, dall'Impresa aggiudicataria medesima, in sede di gara per il lotto unico.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Cauzione definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria

Art. 10 – Importo e durata del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, per il lotto unico dall'Aggiudicataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per il sopralluogo preventivo, la consegna, la messa in opera, lo smontaggio ed il ritiro degli elementi precedentemente installati e non più utilizzabili, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente art. 8.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24.

Art. 11 – Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 6;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

Art. 12 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 7 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 13 – Penali

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 6 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Aggiudicataria, potrà richiedere la fornitura non eseguita ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa aggiudicataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto al precedente art. 13.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;
- qualora l'Aggiudicataria si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora l'appalto non dovesse essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 16 – Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria, per ciascun ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 17 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le Imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

Art. 18 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 19 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 20 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 21 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 22 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 23 - D.U.V.R.I

In relazione all'esecuzione della presente fornitura non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 24 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.